

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

Delibera numero 53 /2012

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 18 luglio 2012

OGGETTO

Definizione della controversia Bisiak/Teletu S.p.A..

COMITATO

1. Paolo FRANZIA – Presidente
2. Giancarlo SERAFINI – Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO
5. Paolo PANONTIN

<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
X	
X	
	X
X	
X	

Segretario verbalizzante: Edoardo Boschin.

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia", sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e il relativo Allegato A (di seguito, per brevità, "Il Regolamento");

VISTA la delibera dell'Agcom n. 73/11/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA l'istanza presentata dal signor *[nome]* Bisiak (agli atti con prot. n. VC/2183/12) con la quale ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. FVG per la definizione della controversia in essere con la società Teletu S.p.A. (di seguito, per brevità, "Teletu");

VISTA la nota di data 30 aprile 2012, prot. n. VC/3176/12, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota di data 12 giugno 2012, prot. n. VC/4397/12, con la quale le parti sono state invitate a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia convocata per il giorno 27 giugno 2012;

UDITA la parte ricorrente nel corso della predetta udienza;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. *[nome]* Bisiak, intestatario dell'utenza telefonica 040-*[numero]*, ha lamentato la sospensione del servizio voce e Adsl da agosto a dicembre 2011.

Più precisamente, sulla scorta delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione dimessa in atti, risulta che il sig. Bisiak, già cliente Fastweb S.p.A. (di seguito, per brevità, "Fastweb"), aderiva telefonicamente, il 26 luglio del 2011, ad un'offerta commerciale della società Teletu.

2) a riconoscere e liquidare le seguenti somme:

a) € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) a titolo di indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1 della delibera AGCOM n. 73/11/CONS, importo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 5,00 per il numero di 105 giorni di assenza totale del servizio voce dal 19 agosto 2011 al 2 dicembre 2011, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

b) € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) a titolo di indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1 della delibera AGCOM n. 73/11/CONS, importo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 5,00 per il numero di 105 giorni di assenza totale del servizio Adsl dal 19 agosto 2011 al 2 dicembre 2011, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

RITENUTO, infine, di liquidare, in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS, l'importo di € 100,00 (cento/00);

RITENUTO che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la nota prot. VC/5348/12, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione formulata ex articolo 19 della delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Commissario delegato Avv. Paolo Panontin;

DELIBERA

1. La società Teletu S.p.A., in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente, sig. Vladimiro Bisiak, è tenuta, in favore dello stesso, a:

1) disporre lo storno delle fatture emesse a carico del ricorrente e, più precisamente, la fattura n. 23708910771 emessa il 12 settembre 2011, la nr. 23710622868 emessa il 12 novembre 2011 e la nr. 23712264685 emessa il 12 gennaio 2012 e a regolarizzare la posizione amministrativa contabile, anche provvedendo al ritiro della pratica recupero crediti a sua cura e spese;

2) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, le somme così liquidate:

a) € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) a titolo di indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1 della delibera AGCOM n. 73/11/CONS, importo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 5,00 per il numero di 105 giorni di assenza totale del servizio voce dal 19 agosto 2011 al 2 dicembre 2011, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

b) € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) a titolo di indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1 della delibera Agcom n. 73/11/CONS, importo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 5,00 per il numero di 105 giorni di assenza totale del servizio Adsl dal 19 agosto 2011 al 2 dicembre 2011, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

2. La società Teletu S.p.A. è tenuta, altresì, a liquidare alla ricorrente, tramite assegno o bonifico bancario, l'importo di € 100,00 (cento/00) quale rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera Agcom n. 173/07/CONS.

3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, della delibera AGCom n. 173/07/CONS e dall'articolo 11, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP,

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera Agcom n. 173/07/CONS il provvedimento di

definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come previsto dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

5. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

6. La società Teletu S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

7. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

8. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Edoardo BOSCHIN -



IL PRESIDENTE

- Paolo FRANZIA -



IL COMMISSARIO RELATORE

- Avv. Paolo PANONTINI -

